



Comune di Novara di Sicilia

(Città Metropolitana di Messina)

Codice Fiscale e Partita IVA 00358500833 E-mail ufficiosegreteria@comunedinovaradisicilia.me.it Tel. 0941 650954-5-6 fax. 0941 650030

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE N° 255 DEL 29.12.2020
(D.to. Leg.vo. N° 267/00, Art. 184)

REGISTRO GENERALE N° 627 DEL 29.12.2020

Oggetto: DETERMINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA - ART. 67 CCNL DEL 21/05/2018 - ANNO 2020

CIG:

CODICE UNIVOCO:

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

Premesso che

- il D.Lgs 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, che costituisce la base per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce un'attribuzione gestionale;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (*Fondo per le risorse decentrate*) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- Rilevato che in data 21 maggio 2018 è stato stipulato il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro per il Comparto Funzioni locali, il quale, all'art. 67, disciplina le nuove modalità di costituzione del fondo per le risorse decentrate, che vengono, per quanto qui interessa, sinteticamente riportate.
 - 1) - A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate" è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili relative all'anno 2017. Tali risorse confluiscono nell'unico importo consolidato.
 - 2) - L'importo di cui sopra viene, inoltre, stabilmente incrementato:
 - di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data; $\left[\frac{L}{SEP} \right]$
 - dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità. $\left[\frac{L}{SEP} \right]$
 - 3) In aggiunta alle risorse stabili, è possibile incrementare il fondo con importi variabili di anno in anno come segue: $\left[\frac{L}{SEP} \right]$
 - dei risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario

di cui all'art. 14 del CCNL dell'1.4.1999 relativi all'anno 2017;

- in sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, di un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari ^[1]_[SEP] dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza; ^[1]_[SEP]

delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici ^[1]_[SEP] in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime normative;

- delle risorse di cui all'art. 54 del CCNL 14.09.2000, con i vincoli di destinazione indicati ^[1]_[SEP] (Messi notificatori); ^[1]_[SEP]

- eventuali risorse residue stabili non integralmente utilizzate negli anni precedenti. ^[1]_[SEP]

EVIDENZIATO che, così come indicato dalla Corte dei Conti con la pronuncia n. 157/2010, ai sensi dell'art. 107 del D.lgs 267/2000 e s.m.i. e dell'art. 4 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i., la quantificazione delle risorse decentrate – parte stabile – è effettuata annualmente in via automatica e obbligatoria, senza margine di discrezionalità, con provvedimento di natura gestionale;

VISTI i pareri della Corte dei Conti, Sezione di Controllo della Regione Sicilia (deliberazioni n.415/2013/SS.RR./PAR e n. 212/2014/PAR) dai quali risulta che il fondo di cui all'art. 16 della L.R. n. 41/96 non può essere legittimamente previsto e deve essere eliminato in sede di costituzione del fondo in quanto con il comma 4-ter dell'articolo 3 della L.R. 7 del 11 maggio 2011, introdotto dalla L.R. n. 16 del 20 luglio 2011, è stata espressamente disposta l'abrogazione di tutte le disposizioni di legge che prevedono riserve, a qualunque titolo, per i Comuni a valere sul fondo per le autonomie locali, diverse da quelle disciplinate dallo stesso articolo;

CONSIDERATO che l'Ente ha rideterminato il fondo per la contrattazione decentrata relative al 2017 e che già con riferimento alle annualità pregresse aveva eliminato la previsione di cui all'art. 16 della L.R. 41/96;

- **Considerato, altresì**, che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia su cui la scelta appartiene all'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, quanto alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa.

- ^[1]_[SEP] **Visto** l'art. 40 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dal D.Lgs. 150/2009, in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive (comma 3-quinquies) alla contrattazione integrativa *“nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento di risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli artt. 16 e 31 del decreto di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15”*.

- **Vista** la legge n. 296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria 2007) ed in particolare l'art. 1, comma 557, modificato dall'art. 3, comma 120, legge n. 244 del 2007, poi dall'art. 14, comma 7, legge n.122 del 2010 e ancora successivamente dall' art. 16 della Legge 160/2016, che disciplina il concorso delle Autonomie Locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, stabilendo che per gli Enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

- razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico; ^[1]_[SEP]

- contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali. ^[1]_[SEP]

- Rilevato che il comma 7 del citato art. 67 CCNL 2016/2018 conferma che la quantificazione del fondo delle risorse decentrate deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017, il quale prevede che “a decorrere dal 01.01.2017 le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio, del personale, non può superare il corrispondente importo determinato

per l'anno 2016. A decorrere dalla stessa data è abrogato l'art. 1 comma 236 della Legge 208/2015".

TENUTO conto che, rispetto alle risorse stabili, l'art. 67, comma 2, del CCNL 21/05/2018, prevede che le stesse sono state integrate:

- a) - di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019;
- b) - di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data;
- c) - dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno;

PRESO ATTO che l'incremento di Euro 83,20 per ciascuna unità di personale in servizio, alla data del 31/12/2015, ivi compreso il personale a tempo determinato, non è assoggettato (...) "ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n° 75/2017 " (deliberazione n° 19/sez Aut/2018 Corte dei Conti);

VISTO il parere ARAN n. 1650/2019 il quale ha chiarito che, ai fini dell'incremento del fondo, deve essere computato anche il personale a tempo determinato e i lavoratori part-time devono essere considerati per intero;

RILEVATO che il personale in servizio presso il Comune di Novara di Sicilia alla data del 31/12/2015 era pari a n. 17 dipendenti di ruolo e n. 11 a tempo determinato part-time, per un totale complessivo di n° 28 unità, per cui è necessario incrementare il fondo di € 2.329,60;

- Rilevato, pertanto, che occorre procedere alla determinazione iniziale del Fondo risorse decentrate per l'anno 2020 nel rispetto delle norme sopracitate e che la quantificazione delle risorse per l'annualità corrente, è effettuata tenendo conto di quanto stabilito dal nuovo CCNL 2016/2018 ed in particolare:

a) sono state riportate le risorse stabili di cui indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, pari ad € 51.030,92; ^[L]_[SEP]

b) le stesse sono state incrementate, ai sensi dell'art. 67 comma 2 lett. b) e c):

- dell'importo pari alle differenze tra gli incrementi contrattuali a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono state calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi per un importo pari a € 1.047,42; ^[L]_[SEP]
- dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità, quantificato in € 6.593,61 all'interno delle quali sono state inserite, anche le risorse variabili, così come previsto rispettivamente dall' art. 67 CCNL 2016/2018, comma 3 lett. e) e dall'art. 68 comma 1, ultimo periodo: ^[L]_[SEP]
- dei risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1/4/1999, pari ad € 104,00; ^[L]_[SEP]
- non sono risultate disponibili eventuali risorse residue di cui all'art. 67, commi 1 e 2, non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile; ^[L]_[SEP]
- le risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge, pari ad € 2.500,00 (relative al recupero evasione Ici e inserite nel tetto del fondo); ^[L]_[SEP]
- le risorse disciplinate dall'art. art. 67 comma 4 del CCNL 2016/2018, da definire in sede di contrattazione sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte

salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza, quantificate nella misura massima
in € 4.699,85. ^[1]

EVIDENZIATO che, per quanto riguarda le risorse variabili, l'art. 23 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, stabilisce al comma 3 che: *“fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal co. 2, le regioni e gli enti locali ... possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile”*;

ACCERTATO che nel fondo dell'anno 2019 sono state incluse tutte le risorse ivi compresa la R.I.A. dei dipendenti cessati che, in ossequio al disposto dell'art. 23 del D. Lgs. 75/2017, viene eventualmente decurtata al fine di garantire l'invarianza della spesa rispetto al 2016;

VISTO l'art. 33 del D.L. 34/2019, convertito in Legge n.58/2019, il quale detta nuovi vincoli al tetto delle risorse per il salario accessorio creando qualche dubbio anche in merito al tetto della spesa complessiva del trattamento accessorio;

RITENUTO, nelle more dei necessari chiarimenti sull'applicazione delle nuove regole, di costituire il fondo per la contrattazione decentrata anno 2020, fatta comunque salva la verifica alla luce di future novità legislative, circolari interpretative e/o nuove disposizioni contrattuali;

DATO atto che il Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 40 bis del D. Lgs. 165/2001, esprimerà il parere in ordine alla compatibilità dei costi relativi alla contrattazione decentrata con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge;

VISTO l'allegato prospetto contenente la specifica di tutte le voci comprese nel Fondo di Produttività 2019, come previste analiticamente dall'art. 67 del CCNL del 21/05/2018, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

- **Dato atto** che tra le risorse che vengono rese disponibili sulla base di specifiche previsioni di legge rientrano gli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'art. 113 del D. Lgs. n° 50/2016, che possono essere riconosciuti a determinato personale sulla base di criteri definiti da apposito regolamento. I suddetti, secondo quanto da ultimo sostenuto dalla Corte Conti Sezioni Riunite n. 6 del 10 aprile 2018, devono ritenersi non soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 2017 e quindi esclusi dalla spesa del personale e dalla spesa per il trattamento accessorio, in quanto la Legge 205/2017 ha previsto che i predetti incentivi gravano su risorse autonome e predeterminate del bilancio, allocate in specifici capitoli di spesa previsti per i singoli lavori, servizi o forniture, sicchè le stesse sono da ritenersi quali risorse diverse ed ulteriori rispetto a quelle ordinariamente rivolte all'erogazione di compensi accessori al personale. ^[1]

- **Rilevato**, pertanto, che la quantificazione del fondo 2020 non tiene conto delle suddette risorse allocate sui competenti e diversi stanziamenti di spesa.

PRESO ATTO del principio contabile punto 5.2, lettera a) dell'All. n. 4/2 al D.Lgs n° 118/2011 , secondo cui *“alla fine dell'esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione del collegio dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate. Non potendo assumere l'impegno le correlate economie di spesa confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili secondo la disciplina generale , anche nel corso dell'esercizio provvisorio: e che..... In caso di mancata costituzione del fondo nell'anno di riferimento, le economie di bilancio confluiscono nel risultato di amministrazione, vincolato per la sola quota del fondo obbligatoriamente previsto dalla contrattazione collettiva nazionale”*

Vista la deliberazione consiliare con la quale è stato approvato il Bilancio per l'esercizio finanziario 2019, nel quale tra le spese di personale sono comprese le suddette risorse. ^[1]

Tenuto conto che il Fondo per le risorse decentrate 2020, così come definito con la presente determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, per quanto concerne la conformità all'art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006, così come modificato dalla

Legge 147/2014 e della Legge 160/2016. ^[1]

- **Dato atto** che nella successiva fase di perfezionamento della quantificazione del Fondo 2020 e, comunque, in via preventiva rispetto alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs. 165/2001 ad oggetto "Controlli in materia di contrattazione integrativa".

- **Ritenuto**, conclusivamente, dover procedere alla determinazione delle risorse decentrate relativamente all'anno 2019, nell'ammontare complessivo pari ad € 68.305,40 come da prospetto "Fondo risorse decentrate anno 2020", allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

- **Dato atto** che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. ed alle RSU, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e degli artt. 4 e 7 del CCNL 21.05.2018.

Vista la Determinazione Sindacale di nomina formale del sottoscritto Segretario Comunale, dr. Giuseppe Torre, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 97, comma 4°, lett. d) del D.Lgs 267/2000 quale Responsabile dell'Area Amministrativa;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il D. Lgs. 165/01 e ss. mm.ii.;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;

Visto l'Ordinamento Amm. EE.LL. vigente in Sicilia;

DETERMINA

- di dare atto di tutto quanto in narrativa riportato che qui si intende integralmente richiamato.
- di costituire, per le motivazioni tutte sopra esposte, il Fondo delle risorse decentrate per la contrattazione integrativa per l'anno 2020 secondo le linee, i criteri ed i limiti di massima illustrati, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, e così riepilogato:

| | |
|---|--------------------|
| RISORSE STABILI | € 61.105,55 |
| RISORSE VARIABILI | € 7.199,85 |
| TOTALE FONDO rientrante nel tetto di spesa costituito dal limite del precedente CCDIL 2016, nell'importo rettificato a seguito della verifica disposta ai sensi dell'art. 4 del D.L. 16/2014 | € 68.305,40 |

- di dare atto che, così come nel presente atto rappresentato, il Fondo risorse decentrate calcolato per l'anno 2019 non supera l'importo massimo consentito, costituito dall'ammontare del Fondo 2016.

- di attestare che il finanziamento relativo a detto fondo di complessivi € 68.305,40 trova copertura negli appositi capitoli del bilancio 2020 ed afferenti la spesa del personale.

- di precisare che il suddetto importo resta comunque da definire per le risorse disciplinate dall'art. 67, comma 3, lettera c) e art. 68 comma 4 del CCNL 2016/2018 relative, rispettivamente, a disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge all'eventuale integrazione, sulla base della contrattazione, della componente variabile sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza.

- di trasmettere il presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U., ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 7, comma 1, CCNL 01.04.1999.

Di pubblicare il presente provvedimento nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D. Lgs. 33/2013.

La presente determinazione diventa esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti

locali approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Novara di Sicilia, li 29/12/2020

IL RESPONSABILE DI SETTORE

F.to0 Dr. Giuseppe TORRE

**IL RESPONSABILE DELL' AREA
ECONOMICO FINANZIARIA**

In relazione al disposto dell' art. 151, comma 4 del D. Lgs 18/08/2000, n. 267,

A P P O N E

Il visto di Regolarità Contabile ed

A T T E S T A

che la complessiva spesa affluisce all' avanzo di amministrazione vincolato dell' esercizio 2020 in quanto non si è provveduto alla sottoscrizione del contratto collettivo integrativo con le rappresentanze sindacali. (principio contabile 3.3 del D. Lgs. 118/2011 e del D. Lgs. 126/2014).

Novara di Sicilia, li 29-12-2020

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO FINANZIARIA**

F.To Dr. Carmelo CALABRESE

PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO : Dal 29.12.2020 Al 12.01.2021

Novara di Sicilia, li 12.01.2021

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to Salvatrice Ferrara

COSTITUZIONE FONDO ANNO 2020

(Comune Novara di Sicilia - Verifica Fondo Contrattazione Decentrata art. 4 D.L. n° 16/2014)

| RISORSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA, STABILITA' E CONTINUITA' (art. 67, commi 1 e 2 del CCNL 21.05.2018) | |
|---|--------------------|
| Importo unico consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, già indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relativamente all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004 | € 51.030,92 |
| Incremento stabile dell'importo di cui all'art. 67, comma 1, di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019 | € 2.329,60 |
| importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data (vedi calcolo allegato); | € 1.047,42 |
| importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità (R.I.A.) e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno | € 6.593,61 |
| eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (riassorbimento trattamenti economici più favorevoli in godimento stabilite da precedenti disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi) | € - |
| importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, nonché, altri adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale | € - |
| importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziare | € 104,00 |
| Importi stanziati per il caso di incremento stabile delle dotazioni organiche, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale | € - |
| TOTALE FONDO RISORSE STABILI | € 61.105,55 |
| RISORSE AVENTI CARATTERISTICHE DI EVENTUALITA' E VARIABILITA' (art. 67, comma 3 e 4, del CCNL 21.05.2018) | |
| risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997 (Contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati, contributi dell'utenza per i servizi pubblici non essenziali e misure di incentivazione della produttività) anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL dell'1.4.1999, come modificato dall'art. 4, comma 4, del CCNL del 5.10.2001 | € - |
| quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 (c.d. spending review) derivanti dagli appositi piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze | € - |
| risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge (Evasione tributaria) con espressa esclusione di quanto precedentemente stabilito dall'art. 16 della L.R. 41/96 dichiarato inapplicabile con Parere Corte Conti Sez. Controllo della Regione Siciliana n° 415/2013/SS.RR/PAR). Contrariamente alle precedenti annualità lo stanziamento in questione non riporterà più la voce relativa agli incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016 in quanto, dette voci, secondo quanto da ultimo sostenuto dalla Corte Conti Sezioni Riunite n. 6 del 10 aprile 2018, devono ritenersi non soggette al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 2017 e quindi <u>esclusi dalla spesa del personale e dalla spesa per il trattamento accessorio</u> , in quanto la Legge 205/2017 ha previsto che i predetti incentivi gravano su risorse autonome e predeterminate del bilancio, allocate in specifici capitoli di spesa previsti per i singoli lavori, servizi o forniture. Pertanto, queste sono diverse dalle risorse ordinariamente rivolte all'erogazione di compensi accessori al personale | € 2.500,00 |
| risorse di cui all'art. 54 del CCNL del 14.9.2000, con i vincoli di destinazione ivi indicati costituiti da una quota da destinare a rimborso spese per ogni notificazione di atti dell'amministrazione finanziaria, finalizzata all'erogazione di incentivi di produttività a favore dei messi notificatori | € - |

| | | |
|---|---|----------------------------|
| integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza (solo ove sussista la relativa capacità di spesa) Tale importo può essere resi disponibile solo a seguito del preventivo accertamento da parte dei servizi di controllo interno o dei nuclei di valutazione delle effettive disponibilità di bilancio dei singoli enti create a seguito di processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività ovvero espressamente destinate dall'ente al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità | € | 4.699,85 |
| integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale, ivi compresi quelli relativi all'eventuale erogazione di incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale (art. 208 C.d.S.), da stanziarsi, in ogni caso, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale art. 67, comma 6, CCNL del 21/05/2018) | | |
| TOTALE FONDO RISORSE ANNUE AVENTI CARATTERISTICHE DI VARIABILITA' | € | 7.199,85 |
| Valore aggregato (risorse stabili + risorse variabili anno 2020) | € | 68.305,40 |
| limite Fondo CCDIL 2020 pari a complessivi € 69.857,61 determinato per effetto delle decurtazioni percentuali scaturenti dalle sopravvenute cessazioni, applicate al complessivo importo del Fondo del CCDI dell'anno 2010 con esclusione delle riduzioni di cui all'art. 1, comma 236, della Legge 208/2015 abrogato dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs 75/2017 a far data dal 01/01/2017 | | <i>limite non superato</i> |
| Applicazione riduzione alle risorse variabili per la conseguente necessità di riconduzione del Fondo 2020 (dato aggregato) al tetto di spesa del Fondo 2016 (art. 23, comma 2, D.Lgs 75/2017) il cui importo, nel valore rettificato a seguito della verifica disposta ai sensi dell'art. 4 del D.L. 16/2014, risulta pari ad € 70.216,21 | | fattispecie non ricorrente |
| Riconduzione del Fondo 2020 al limite stabilito dall'importo complessivo del Fondo 2016 | | fattispecie non ricorrente |
| TOTALE COMPLESSIVO FONDO CCDIL 2020 | € | 68.305,40 |

Controlli sulla costituzione del Fondo di contrattazione decentrata anno 2020

| | | |
|--|---|--|
| riduzioni art. 9, comma 2/bis, D.L. 78/2010 riferite all'ammontare complessivo del trattamento accessorio e non alle sue singole componenti (<i>Corte Conti, Sez. reg. le Controllo Piemonte deliberazione n° 135/2016/PAR del 29/11/2016</i>) determinate come da art. 1, comma 456 della Legge 147/2013 e successiva Circolare RGS n° 20 del 08/05/2015 corrispondenti all'importo delle decurtazioni effettuate nel precedente periodo 2011/2015 e da applicarsi sul valore aggregato del corrispondente FONDO CCDIL Anno 2010 il cui importo, a seguito della verifica disposta ai sensi dell'art. 4 del D.L. 16/2014 è stato rideterminato nell'importo di € 76.156,36 (€ 64.784,79 + € 11,371,57) (già quantificate in complessivi € 4.234,29) | € | 4.234,29 |
| Limite Fondo 2020 (dato aggregato) riferito al corrispondente tetto di spesa del Fondo 2010 decurtato delle riduzioni ex Legge 147/2013 | € | 71.922,07 |
| riduzioni art. 1, comma 236, Legge 208/2015 relativamente alla consistenza del personale in servizio nell'anno 2015 (<i>Circolare MEF n° 12 del 23 marzo 2016</i>) da applicarsi sul valore aggregato del Fondo 2010 già decurtato delle riduzioni di cui all'art. 1, comma 456 della Legge 147/2013 - perc. 2,94% (comma abrogato dall'art. 23 del D.Lgs 75/2017 a decorrere dal 01/01/2017) | € | - |
| Limite Fondo CCDIL 2020 (dato aggregato) riferito al corrispondente tetto di spesa del Fondo 2010 decurtato complessivamente sia delle riduzioni ex Legge 147/2013 che delle ulteriori riduzioni di cui all'art. 1, comma 236 della Legge 208/2015 | | <i>riduzione non più applicabile dal 01.01.2017 in conseguenza dell'intervenuta abrogazione dell'art. 1, comma 236, della Legge 208/2015</i> |
| sub-totale Fondo aggregato CCDIL 2020 (parte stabile + parte variabile) | | € 68.305,40 |
| Limite Fondo 2020 (dato aggregato) riferito al corrispondente tetto di spesa costituito dall'ammontare complessivo del Fondo del CCDIL anno 2016 il cui importo risulta pari ad € 70.216,21 | | <i>limite non superato</i> |
| Riconduzione limite Fondo 2020 (dato aggregato) al corrispondente tetto di spesa massimo dell'anno 2016 | | <i>non ricorre la fattispecie</i> |
| Totale Fondo aggregato CCDIL 2020 al netto delle decurtazioni di legge | | € 68.305,40 |
| Risparmi della disciplina dell'istituto della produttività anno precedente | € | - |
| Risparmi del fondo anno precedente (eventuale integrazioni 0,62%-0,50%-0,20% non effettuate) | € | - |
| Economie di parte stabile certificate dal Responsabile del Servizio Finanziario e dall'Organo di Revisione Contabile derivanti dal CCDIL dell'anno precedente (Parere ARAN prot. N. 23858 del 30.10.2012) utilizzabili in incremento delle risorse variabili esclusivamente per l'anno 2012 e non costituenti voci di aumento del Fondo della Contrattazione in armonia con quanto previsto dall'art. 9, comma 2/bis del D.L. 78/2010 | € | - |
| TOTALE RISPARMI DISPONIBILI | € | - |
| TOTALE RISORSE DECENTRATE ANNO 2020 | € | 68.305,40 |

FONDO LAVORO STRAORDINARIO

€

4.500,00

**Calcolo incrementi parte stabile Fondo di contrattazione
decentrata - Anno 2020 - per ogni singola posizione
economica del personale in servizio rispetto agli incrementi
contrattuali delle relative posizioni iniziali stabilite dal CCNL**

(art. 67, comma 2, lett. b) CCNL 21/05/2018)

periodo gennaio-

dicembre 2020

| Elenco Categorie CCNL 21/05/2018 | <i>calcolo incrementi mensili a regime previsti per ogni singola posizione economica (Tab A del CCNL del 21/05/2018)</i> | <i>incrementi mensili riconosciuti dal CCNL alle posizioni iniziali per ogni Categoria</i> | calcolo differenze su base mensile | differenza annua degli incrementi per 13 mensilità |
|---|--|--|---|---|
| D6 | € 90,30 | € 67,50 | € 22,80 | € 296,40 |
| D5 | € 84,50 | € 67,50 | € 17,00 | € 221,00 |
| D4 | € 80,90 | € 67,50 | € 13,40 | € 174,20 |
| D3 | € 77,60 | € 67,50 | € 10,10 | € 131,30 |
| D2 | € 70,80 | € 67,50 | € 3,30 | € 42,90 |
| D1 | € 67,50 | € 67,50 | € - | € - |
| Categorie C | | | | |
| C5 | € 69,80 | € 62,00 | € 7,80 | € 101,40 |
| C4 | € 67,30 | € 62,00 | € 5,30 | € 68,90 |
| C3 | € 65,30 | € 62,00 | € 3,30 | € 42,90 |
| C2 | € 63,50 | € 62,00 | € 1,50 | € 19,50 |
| C1 | € 62,00 | € 62,00 | € - | € - |
| Categorie B | | | | |
| B7 | € 63,40 | € 55,00 | € 8,40 | € 109,20 |
| B6 | € 61,00 | € 55,00 | € 6,00 | € 78,00 |
| B5 | € 60,00 | € 55,00 | € 5,00 | € 65,00 |
| B4 | € 59,00 | € 55,00 | € 4,00 | € 52,00 |
| B3 | € 58,10 | € 55,00 | € 3,10 | € 40,30 |
| B2 | € 55,90 | € 55,00 | € 0,90 | € 11,70 |
| B1 | € 55,00 | € 55,00 | € - | € - |
| Categorie A | | | | |
| A5 | € 55,90 | € 52,00 | € 3,90 | € 50,70 |
| A4 | € 54,80 | € 52,00 | € 2,80 | € 36,40 |

| | | | | | | | | |
|----|---|-------|---|-------|---|------|---|-------|
| A3 | € | 53,80 | € | 52,00 | € | 1,80 | € | 23,40 |
| A2 | € | 52,70 | € | 52,00 | € | 0,70 | € | 9,10 |
| A1 | € | 52,00 | € | 52,00 | € | - | € | - |

**quantificazione aliquote incrementi per i dipendenti di ruolo
riferiti ad ogni singola posizione economica - periodo gennaio-
dicembre 2020**

*Categoria e
pos econon.* *dipendenti in servizio nel
periodo di riferimento* *differenza unitaria
incrementi CCNL* *valore complessivo
incrementi per singola
posizione economica*

| | | | | |
|--|------|---|--------|-------------------|
| Cat. D6 | 1 | € | 296,40 | 296,40 € |
| Cat. D2 | 1,77 | € | 42,90 | 75,93 € |
| Cat C5 | 2,85 | € | 101,40 | 288,99 € |
| Cat B6 | 3 | € | 78,00 | 234,00 € |
| Cat B3 | 1 | € | 40,30 | 40,30 € |
| Cat. A5 | 3 | € | 50,70 | 152,10 € |
| Totale incrementi art. 67, comma 2, lett. b) CCNL 21/05/2018 - periodo gen-dic 2020 | | | | 1.047,42 € |